

DETERMINAZIONE n. 156 del 12 luglio 2023

Direzione

Oggetto: **Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. del servizio integrato di prevenzione e protezione e di sorveglianza sanitaria – CIG ZF83B87AE8. Impegno di spesa**

IL DIRETTORE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e s.m.i., recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*”, che con decorrenza dal 1 gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del macrororganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022;
- la deliberazione n. 89 del 26 settembre 2022, con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato il sottoscritto Ing. Vito Belladonna quale Direttore di Atersir per 5 (cinque) anni a decorrere dall’1 ottobre 2022, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 23/2011;
- la determinazione n. 340 del 23 dicembre 2022, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha assunto *ad interim* l’esercizio delle funzioni di Responsabile dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione dell’Agenzia;
- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- il *Regolamento di contabilità*, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 126 del 16 dicembre 2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025, del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;
- la determinazione del Direttore n. 1 del 3 gennaio 2023, “*Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie*”;
- la determinazione n. 28 del 31 gennaio 2023, “*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)*”;
- l’art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.lgs. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*” e s.m.i
- il D.L. 76/2020, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con L. 120/2020 e s.m.i.;
- la Linea guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016, recante “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle*

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti;

- il *Regolamento per la disciplina dei contratti per l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia comunitaria* approvato con deliberazione di Consiglio di Ambito n. 55 del 11 dicembre 2020;

premesse che, con determinazione n. 89 del 27 maggio 2020 ATERSIR ha affidato il servizio integrato di prevenzione e protezione e di sorveglianza sanitaria alla ditta Econordest S.a.S. – P.IVA 02532290240, fino al 23 giugno 2023, e che con determinazione n. 141 del 22 giugno 2023 il contratto è stato prorogato fino al 24 agosto 2023;

considerato necessario procedere a una nuova procedura di affidamento del servizio, ai fini di garantire le misure di sicurezza e salute sul posto di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008;

ritenuto pertanto di affidare, mediante procedura di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) del DL 70/2020 e s.m.i., il servizio integrato di prevenzione e protezione e di sorveglianza sanitaria, come da capitolato speciale allegato al presente atto, per la durata di tre anni;

dato atto che:

- il RUP – Responsabile Unico del Procedimento, è il sottoscritto Direttore di ATERSIR, Vito Belladonna;
- rispetto al ruolo ricoperto nel presente procedimento amministrativo, il RUP non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l’imparzialità dell’agire dell’amministrazione;
- alla procedura in oggetto è stato attribuito il CIG ZF83B87AE8;

considerato che il valore massimo presunto dell’appalto avente ad oggetto il servizio di cui sopra è stato stimato dal RUP in € 16.000,00 IVA esclusa;

verificato che non risultano Convenzioni Consip né Intercent-ER attive aventi ad oggetto servizi analoghi o comparabili con il servizio richiesto;

tenuto conto che l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. consente di procedere mediante affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 139.000,00 al netto IVA;

ritenuto pertanto opportuno procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante ricorso al MePA di Consip tramite la procedura di richiesta di offerta, sulla base del Capitolato allegato al presente atto, per un importo stimato pari a €

16.000,00;

verificato che sulla piattaforma MePA di Consip, all'interno del Bando Servizi, è abilitato alla categoria "Servizi professionali coordinamento della sicurezza" l'operatore economico GSA Ingegneria Srl, con sede legale in via Magellano 10, San Giovanni in Persiceto (BO) – P.IVA 03580401200;

dato atto che, invitata a partecipare alla richiesta di offerta n. 3610746, esperita sulla piattaforma MePA di Consip (CIG ZF83B87AE8 – codice CPV 71317210-8 "Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza") e denominata "Servizio integrato di prevenzione e protezione e di sorveglianza sanitaria", la ditta GSA Ingegneria Srl ha presentato un offerta pari a € 12.000,00;

considerato che l'offerta risulta congrua sotto il profilo economico e che l'operatore risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, nel rispetto dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., come si evince dai *curricula vitae* dei componenti del gruppo di lavoro indicati dalla ditta, presentati in fase di offerta e conservati agli atti dell'Agenzia;

verificato che l'operatore economico citato non ha ricevuto da ATERSIR incarichi di oggetto analogo negli ultimi 3 anni, e risulta dunque rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

acquisiti dal suindicato operatore economico:

- le dichiarazioni di possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge n. 136 del 2010;

accertate, ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici:

- la regolarità contributiva dell'operatore economico, tramite acquisizione del DURC, protocollo INAIL_39516834 con scadenza il 07/11/2023;
- l'assenza di procedure fallimentari e concorsuali a carico dell'operatore economico, tramite visura camerale;
- l'assenza di annotazioni nel Casellario informatico ANAC;
- l'assenza di condanne preclusive alla stipulazione del contratto, tramite Certificato del Casellario giudiziale emesso dalla Procura di Bologna, conservato agli atti con prot. n. PG.AT/2023/0006772 del 12/07/2023;

richiesto il certificato di regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate di Bologna, con prot. n. PG.AT/2023/0006533 del 06/07/2023;

ritenuto pertanto:

1. di aggiudicare, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, mediante affidamento diretto *ex art. 1, co. 2, lett. a)*, del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., il servizio integrato di prevenzione e protezione e di sorveglianza sanitaria per la durata di tre anni (dal 25/08/2023 al 24/08/2026), all'operatore economico GSA Ingegneria Srl, con sede legale in via Magellano 10, San Giovanni in Persiceto (BO) – P.IVA 03580401200, per un importo pari a € 12.000,00 esclusa IVA;
- di assumere l'impegno di spesa in favore dell'operatore economico GSA Ingegneria Srl, in relazione all'affidamento del servizio sopra indicato, per un importo complessivamente pari a € 12.000,00 oltre IVA pari a € 2.640,00, per un totale di € 14.640,00 così come indicato nel dispositivo del presente atto;

verificato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di aggiudicare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, mediante affidamento diretto *ex art. 1, co. 2, lett. a)*, del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., ad esito della procedura di richiesta di offerta n. 3610746, esperita sulla piattaforma MePA di Consip (CIG ZF83B87AE8 – codice CPV 71317210-8), il servizio integrato di prevenzione e protezione e di sorveglianza sanitaria come da capitolato speciale allegato al presente atto, per la durata di tre anni (dal 25/08/2023 al 24/08/2026), all'operatore economico GSA Ingegneria Srl, con sede legale in via Magellano 10, San Giovanni in Persiceto (BO) – P.IVA 03580401200, per un importo pari a € 12.000,00 esclusa IVA;
2. di impegnare in favore dell'operatore economico GSA Ingegneria Srl – P.IVA 03580401200, la somma complessiva di € 14.640,00 come di seguito indicato:
 - € 1.626,88 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103052/07 “Spese medico competente e sicurezza sui luoghi di lavoro” del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023;
 - € 4.879,92 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103052/07 “Spese medico competente e sicurezza sui luoghi di lavoro” del bilancio di

- previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2024;
- € 4.879,92 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103052/07 “Spese medico competente e sicurezza sui luoghi di lavoro” del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2025, che presentano la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che con successiva determinazione verrà impegnata la somma di € 3.253,28 sull'esercizio finanziario 2026;
 4. di liquidare la spesa sopra indicata secondo le modalità previste dall'allegato capitolato, previo riscontro della regolarità dell'erogazione del servizio e della rispondenza dello stesso ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell'art. 184 del TUEL;
 5. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
 6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI SORVEGLIANZA
SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO
CIG ZF83B87AE8**

Indice

<u>PARTE DESCRITTIVA (A)</u>	9
<u>ART. A1 – STAZIONE APPALTANTE</u>	9
<u>ART. A2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO</u>	9
<u>ART. A3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO</u>	9
<u>ART. A4 – IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE</u>	9
<u>ART. A5 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>	9
<u>ART. A6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI</u>	10
<u>ART. A7 – FATTURAZIONE E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’</u>	10
<u>ART. A8 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE</u>	10
<u>ART. A9 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO</u>	11
<u>ART. A10 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</u>	11
<u>ART. A11 – MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA E PREVENZIONE DA COVID-19 PER IL PERSONALE</u>	11
<u>ART. A12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI</u>	12
<u>ART. A13 – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016</u>	12
<u>ART. A14 - SICUREZZA E RISERVATEZZA</u>	12
<u>ART. A15 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL’ESECUZIONE</u>	12
<u>ART. A16 - PENALI</u>	13
<u>ART. A17 - MODIFICHE CONTRATTUALI</u>	13
<u>ART. A18 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO</u>	14
<u>ART. A19 – SUBAPPALTO</u>	15
<u>ART. A20 - FORO COMPETENTE</u>	15
<u>ART. A21 - DISPOSIZIONI FINALI</u>	15
<u>PARTE PRESTAZIONALE (B)</u>	16
<u>ART. B1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO</u>	16
<u>ART. B2 – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</u>	16
<u>ART. B3 – SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA</u>	17



<u>ART. B4 – FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA</u>	19
<u>ART. B5 – PERSONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE, SEDI LAVORATIVE E LIVELLO DI RISCHIO</u>	19
<u>ART. B6 – QUALIFICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO</u>	19
<u>ART. B7 – SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</u>	19

ART. A1 – STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante è l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito “ATERISR” o “Agenzia”), via Cairoli 8/f40121, Bologna, codice fiscale 91342750378.

ART. A2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente capitolato disciplina l’affidamento del servizio integrato di prevenzione e protezione e di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., come dettagliato nella parte prestazionale.

ART. A3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento avrà durata di 3 anni, a decorrere dal primo giorno successivo alla sottoscrizione del contratto.

ART. A4 – IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell’art. 35, c. 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è stato determinato dal Rup in € 16.000,00 IVA esclusa.

Tale importo è comprensivo di tutte le prestazioni previste dalla normativa vigente per il servizio integrato di prevenzione e protezione e di sorveglianza sanitaria, così come dettagliate all’art. B2 e all’art. B3, e dell’erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza, come dettagliata all’art. B4.

ART. A5 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L’appaltatore per la sottoscrizione contratto è obbligato a costituire, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, apposita garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall’art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della cauzione è pari al 10% dell’importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie.

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi ancora da corrispondere all’appaltatore.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell’80% dell’importo iniziale garantito. L’ammontare residuo permane fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell’appaltatore di un documento attestante l’avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti...). In ragione della tipologia di prestazione richiesta non si ritiene di

richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. A6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore di ATERSIR, Ing. Vito Belladonna.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione.

Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

La stipula del contratto è subordinata alla costituzione della garanzia definitiva e alla presentazione della documentazione attestante la validità della polizza sottoscritta.

ART. A7 – FATTURAZIONE E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

La fatturazione avverrà su base trimestrale.

Il pagamento delle fatture è subordinato al riscontro, da parte del personale incaricato dell'amministrazione, della regolare esecuzione del servizio.

La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata ad ATERSIR e inviata attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Codice Univoco Ufficio è il seguente: UFAEH8.

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. A8 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei documenti di gara.

L'appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.

L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati alle persone (compreso il personale impiegato) ed alle cose, sia di ATERSIR che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante, che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative di seguito indicate, da ogni responsabilità ed onere.

L'appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza del contratto e fino alla sua conclusione, si obbliga a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto stesso un'adeguata copertura assicurativa del personale durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, esonerando ATERSIR da ogni responsabilità.

A tal fine è fatto obbligo all'affidatario di provvedere con oneri a suo carico alla stipula di specifica e idonea polizza assicurativa per i rischi professionali (Responsabilità Civile Terzi) e a fornirne copia alla stazione appaltante prima della stipula del contratto. La polizza dovrà avere il massimale minimo di € 1.000.000.

Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria della polizza sopra richiamata è fatto obbligo all'appaltatore di produrre alla stazione

appaltante idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della copertura assicurativa sino alla data di scadenza del presente accordo, suoi eventuali rinnovi o proroghe.

L'operatività o meno delle coperture assicurative, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della predetta polizza non esonerano l'appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalla suddetta copertura assicurativa.

ART. A9 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'organizzazione delle risorse umane, rimanendo responsabile sia del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso l'Agenzia che della normativa contrattuale in materia di lavoro verso i propri dipendenti.

L'appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni.

L'appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L'appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. L'appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata formazione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

ART. A10 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel servizio.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

ART. A11 – MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA E PREVENZIONE DA COVID-19 PER IL PERSONALE

L'appaltatore è tenuto nei confronti del proprio personale ad adottare tutte le misure necessarie per la prevenzione dal contagio da coronavirus (COVID-19). L'operatore economico, con oneri a proprio ed esclusivo carico, deve garantire la sicurezza del proprio personale adeguandosi a tutte le prescrizioni normative, presenti e future, adottate dalle autorità competenti in materia di prevenzione e contrasto del virus SARS-CoV-2, e vigilare sul rispetto delle stesse da parte dei propri dipendenti.

ART. A12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Contraente si impegna, anche per i propri consulenti, collaboratori o dipendenti a rispettare, per quanto compatibile, il codice di comportamento nazionale, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 che prevede i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta per i dipendenti pubblici e la delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”.

ART. A13 – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

Tutti i dati forniti dall'operatore economico ad ATERSIR saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

In esecuzione del presente contratto, il fornitore effettua il trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente in aderenza al GDPR-Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Il fornitore è designato da ATERSIR quale soggetto esterno Responsabile del trattamento dei dati personali (ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR).

ART. A14 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

L'operatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione di ATERSIR.

Il fornitore si impegna a non trasferire i dati personali oggetto del presente contratto al di fuori dell'Unione Europea senza il preventivo consenso scritto del Titolare e nel rispetto delle disposizioni del GDPR.

L'operatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui al paragrafo precedente e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei precedenti punti, ATERSIR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'operatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

In caso di risoluzione del presente contratto, il fornitore si impegna a restituire o distruggere, a scelta del Titolare, tutti i dati personali trattati, salvo diversa disposizione prevista dalla legge.

ART. A15 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

L'esecuzione del servizio è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica di conformità finale è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

Le verifiche di conformità parziali verranno condotte nel corso dell'esecuzione del contratto trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel capitolato in relazione agli stati di avanzamento che giustificano pagamenti parziali.

L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

Nel caso in cui insorgano contestazioni sul servizio il RUP formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. A16 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

ART. A16 - PENALI

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.

In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità del servizio il RUP può procedere all'applicazione di penali. In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge, il regolamento relativo al servizio stesso, e le disposizioni dei documenti di gara.

Ove l'operatore economico non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni dei documenti di gara, è tenuto al pagamento di una penale che varia secondo la gravità dell'infrazione - determinata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione da un minimo dello 0,3 a un massimo dell'1 per mille dell'importo.

L'ammontare delle penali applicate sarà portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all'appaltatore sulle fatture ancora da pagare. Al verificarsi dell'inadempimento il RUP invierà tempestivamente comunicazione all'appaltatore con richiesta di conformarsi alle prescrizioni contrattuali e di addurre le proprie giustificazioni entro il termine assegnato (in relazione anche all'urgenza dell'adempimento). Qualora l'appaltatore non adduca accettabili giustificazioni, la stazione appaltante applicherà la penale.

ART. A17 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal DM 7 marzo 2018, n. 49.

In particolare, ai sensi dell'art. 106, co. 12 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di prorogare l'affidamento ai sensi dell'art. 106 c. 11 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Clausola di revisione prezzi

Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 29 del DL 4/2022 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 50/2016.

Con la stipula del contratto l'appaltatore dà atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni, anche con riferimento al corrispettivo offerto: sono pertanto escluse dalla revisione dei prezzi le forniture e/o i servizi nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La revisione dei prezzi potrà essere richiesta soltanto a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto. Pertanto, per i primi 12 mesi di contratto, i prezzi offerti rimangono fermi e invariabili.

A partire dal secondo anno di esecuzione del contratto, questo può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, in caso di aumento o diminuzione dei prezzi di beni/servizi che incidono sul contratto. In questo caso, la revisione dei prezzi potrà essere accordata qualora dall'istruttoria si dovesse riscontrare che i prezzi di beni e/o servizi utilizzati nell'ambito dell'appalto abbiano subito variazioni superiori al 10% dell'importo contrattuale.

La revisione dei prezzi deve essere richiesta con comunicazione formale da inviarsi a mezzo PEC, motivando e dando evidenza delle variazioni di prezzi intercorse.

Al ricevimento della richiesta, il RUP, supportato eventualmente dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di verificare le condizioni di mercato e pertanto le variazioni percentuali dei singoli prezzi. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), di prezzi con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Il RUP si pronuncerà con atto motivato, comunicato a mezzo PEC all'appaltatore, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti all'appaltatore, il termine di cui sopra si intenderà sospeso e riprenderà a decorrere dalla ricezione della relativa risposta.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere annualmente ad una verifica dell'andamento dei prezzi.

Le eventuali variazioni dei prezzi si intendono esecutive a decorrere dalla seconda fatturazione successiva alla decisione del RUP, e comunque non prima di giorni 30 dalla medesima decisione.

ART. A18 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Oltre a quanto previsto in generale dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

1. modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
2. l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;
3. grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
4. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
5. grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
6. grave danno all'immagine dell'Agenzia;
7. ogni altra ipotesi espressamente prevista nel presente documento.

Integra grave inadempimento di cui al punto 5 del presente articolo, l'applicazione di penali di cui all'art. 26 del presente Capitolato che, sommate, superino il 10% dell'importo totale del contratto. Nel caso di cui al punto 5, il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante esercita tale facoltà per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. A19 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei modi e termini previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 che si richiama integralmente per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto indicando: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro/servizio/fornitura affidati ed eventuali modificazioni.

Il subappalto è ammesso qualora all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato esattamente le parti di servizio che intende subappaltare e dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il contratto di subappalto, trasmettendo altresì la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione.

In ogni caso, il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla legge.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento dell'appaltatore
- c) su richiesta del subappaltatore quando la natura del contratto lo consente.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. A20 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

ART. A21 - DISPOSIZIONI FINALI

Al contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato d'appalto si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

PARTE PRESTAZIONALE (B)

ART. B1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto del presente capitolato il servizio integrato di prevenzione e protezione e di sorveglianza sanitaria, finalizzato ad attuare le misure di tutela previste dal D.Lgs. 81/2008 in termini di gestione e coordinamento, organizzazione, servizio tecnico e servizi alle persone.

Gli incaricati dei ruoli di Responsabile del Servizio Protezione Prevenzione e di Medico competente dovranno svolgere le prestazioni dettagliate rispettivamente all'art. B2 e B3, garantendo collaborazione e sinergia tra i due ruoli.

E' inclusa nelle prestazioni richieste l'erogazione delle attività formative e di aggiornamento a norma di legge in tema di salute e sicurezza, così come dettagliate all'art. B4.

ART. B2 – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

I compiti che l'incaricato del servizio di prevenzione e protezione dovrà svolgere sono i seguenti:

- Assumere il ruolo di Responsabile del Servizio Protezione Prevenzione (RSPP), con i compiti e responsabilità di cui agli art. 31 e 33 del D.Lgs. 81/2008.
- Organizzare e gestire il Servizio di Prevenzione e Protezione, effettuando il coordinamento delle attività per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e fornendo supporto tecnico, collaborazione e consulenza al datore di lavoro, ai delegati e ai preposti dell'Agenzia, per l'individuazione delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008.
- Designare, all'interno della struttura organizzativa, l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008.
- Svolgere un sopralluogo con cadenza almeno annuale, in ciascuna delle sedi della stazione appaltante, per verificare la sicurezza dei locali e delle postazioni di lavoro, con particolare riferimento alla disposizione delle scrivanie e relative sedute, al posizionamento e alle caratteristiche degli schermi dei computer, alle modalità di illuminazione degli ambienti di lavoro, e a ogni altro aspetto che possa influire sulla sicurezza dei dipendenti nello svolgimento delle specifiche attività di videoterminalisti. Di tali sopralluoghi dovrà essere redatto apposito verbale.
- Provvedere ai dovuti aggiornamenti e revisioni del Documento della Sicurezza secondo quanto disposto dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 (DVR Documento Valutazione Rischi e Documenti di valutazione del rischio specifici: rumore, vibrazioni, chimico, movimentazione manuale dei carichi, lavoratrici madri, videoterminale, stress lavoro correlato, agenti chimici aero-dispersi/SOV, ecc.).
- Provvedere ai dovuti aggiornamenti e revisioni del Documento di valutazione rischio incendio per gli edifici, dei Piani di Emergenza ed evacuazione e delle procedure di emergenza.
- Organizzare ed effettuare le prove di evacuazione per tutte le sedi (1 all'anno), redigendo il conseguente verbale.
- Provvedere alla stesura e verifica del programma progressivo di realizzazione delle misure generali di tutela e delle misure di prevenzione e protezione individuate nel DVR.
- Promuovere, organizzare e partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 (min. 1 all'anno, salvo esigenze particolari).
- Fornire, in merito alle procedure di appalto svolte dall'Agenzia, una valutazione relativa ai rischi da interferenza specifici per ogni contratto di forniture o servizi stipulato

dall'Agencia, provvedendo all'elaborazione e all'aggiornamento dei Documenti di valutazione dei rischi per interferenza - DUVRI e alla quantificazione dei relativi oneri per la sicurezza, entro 10 gg. lavorativi dalla richiesta inoltrata dalla stazione appaltante.

- Provvedere alla proposta e all'aggiornamento del Piano di Formazione, Informazione ed Addestramento (PFIA) da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione.
- Fornire il necessario supporto e assistenza ai coordinatori per l'emergenza per l'organizzazione della squadra dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso, e comunque di gestione dell'emergenza.
- Provvedere alla verifica della segnaletica di sicurezza interna ad ogni singola sede.
- Effettuare la verifica delle idoneità delle attrezzature di lavoro e provvedere all'indicazione delle misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso, collaborando con il datore di lavoro per l'individuazione ed acquisto di materiali, attrezzature, macchine, dispositivi di protezione individuale e collettiva, per quanto attiene alla sicurezza dei lavoratori.
- Predisporre in formato informatico opportuno materiale informativo, opuscoli informativi, documentazione sulla sicurezza per i lavoratori.
- Coordinarsi con le attività del medico competente incaricato e collaborare insieme al medico competente con il CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi, compreso il rischio da stress lavoro-correlato, anche in un'ottica di genere e di non discriminazione.
- Fornire la necessaria consulenza in seguito a segnalazioni e richieste da parte di lavoratori, preposti, dirigenti e RLS, anche con rilascio di pareri scritti, laddove richiesti.
- Partecipare e fornire assistenza tecnica, in occasione di verifiche e visite di controllo o ispezioni da parte degli Organi di Vigilanza, curando i rapporti con i medesimi Organi di Vigilanza.
- Fornire assistenza tecnica in merito ad eventuale contenzioso in materia di sicurezza del lavoro.
- Fornire il supporto e consulenza in seguito al verificarsi di incidenti ed emergenze specifici.
- Partecipare e fornire assistenza tecnica ad eventuali sopralluoghi richiesti dal datore di lavoro, anche in conseguenza del verificarsi di emergenze relative alla sicurezza, garantendo la presenza nelle sedi oggetto di ispezione o di sopralluogo entro 48 h dalla convocazione.
- Eventuali ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

ART. B3 – SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

I compiti che il Medico Competente dovrà svolgere sono i seguenti:

- Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

- Svolgere le visite mediche preventive e periodiche previste dal protocollo sanitario, comprensive di Visiotest; tali visite dovranno essere svolte presso la sede di Bologna della stazione appaltante, come indicato all'art. B5.
- Fornire indicazione al Datore di lavoro degli esami clinici e biologici e delle indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari in conseguenza delle visite mediche svolte.
- Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato con il Datore di Lavoro; a richiesta del lavoratore, il Medico Competente rilascia copia della documentazione sanitaria ivi contenuta.
- Consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e con salvaguardia del segreto professionale.
- Consegnare al personale dipendente, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio fornendo le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.
- Comunicare, per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 D.Lgs n. 81/2008, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire valutazioni su detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
- Effettuare visite degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
- Collaborare con il Datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio Protezione Prevenzione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
- Collaborare all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso.
- Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
- Effettuare la sorveglianza sanitaria sugli esposti a radiazioni ionizzanti a basso rischio (categoria B).
- Verificare la congruità dei DPI rispetto alle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori e di adattabilità a esigenze peculiari.
- Gestire gli aspetti sanitari di soggetti vulnerabili (gravidanze, handicap, reinserimenti lavorativi, ecc.);
- Gestire i rapporti con i Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza, con i Medici e gli Enti Esterni (AUSL, INAIL, ecc).

ART. B4 – FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Durante tutta la durata del servizio, l'operatore dovrà provvedere all'erogazione della formazione prevista a livello normativo rivolta ai dipendenti della stazione appaltante, relativamente ai seguenti soggetti: Preposti, Dirigenti, RLS, squadra di primo soccorso, squadra antincendio.

Nello specifico, durante il triennio di svolgimento del servizio si renderanno necessarie le seguenti attività formative:

- Preposti: aggiornamento per 5 unità di personale
- Dirigenti: formazione per 2 unità di personale e aggiornamento per altre 2 unità di personale
- RLS: formazione per 1 unità di personale
- Squadra di primo soccorso: aggiornamento per 5 unità di personale
- Squadra antincendio: aggiornamento per 5 unità di personale

Le attività formative saranno rese in presenza, presso la sede di Bologna di ATERSIR, o in modalità a distanza, previo accordo con la stazione appaltante.

Il calendario degli appuntamenti formativi dovrà essere concordato con la stazione appaltante all'inizio di ciascun anno.

ART. B5 – PERSONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE, SEDI LAVORATIVE E LIVELLO DI RISCHIO

Il personale dipendente della stazione appaltante sottoposto a sorveglianza sanitaria e alle misure di prevenzione e protezione è stimato in circa 50 unità. Tutto il personale svolge lavoro di videoterminalista. Parte del personale della stazione appaltante svolge occasionalmente sopralluoghi presso le strutture delle ditte alle quali ATERSIR affida le concessioni di gestione dei servizi pubblici locali di competenza; pertanto la valutazione dei rischi ai quali sono esposti i dipendenti di ATERSIR e delle conseguenti misure di protezione e prevenzione dovrà tener conto anche di queste attività.

Le sedi istituzionali presso le quali si svolgono le prestazioni lavorative dei dipendenti di ATERSIR sono le seguenti:

Bologna – via Cairoli n. 8/F

Forlì – Piazza Morgagni n. 2

Piacenza – via Taverna n. 74/A

Il livello di rischio della stazione appaltante, indicato nel DVR attualmente in vigore, è rischio basso.

ART. B6 – QUALIFICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante i nominativi del Responsabile del Servizio Protezione Prevenzione e del Medico Competente. Tali soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti e delle competenze stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rispettivamente agli art. 32 e 38. I requisiti e competenze dovranno essere attestati tramite presentazione dei curricula debitamente sottoscritti dai dichiaranti, trasmessi alla stazione appaltante in fase di presentazione di offerta.

ART. B7 – SEDI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le visite mediche, così come le riunioni periodiche per la prevenzione e protezione, si svolgeranno presso la sede ATERSIR di Bologna – via Cairoli n. 8/F.

Le attività formative saranno rese in presenza, presso la sede di Bologna di ATERSIR, o in modalità a distanza, previo accordo con la stazione appaltante.

I sopralluoghi, così come le prove di evacuazione, si svolgeranno presso le sedi lavorative della stazione appaltante.

Allegato alla determinazione n. 156 del 12 luglio 2023

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. del servizio integrato di prevenzione e protezione e di sorveglianza sanitaria – CIG ZF83B87AE8. Impegno di spesa

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMP. 337/2023 del 12 luglio 2023 per € 1.626,88 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103052/07 “Spese medico competente e sicurezza sui luoghi di lavoro” del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2023, a favore di GSA Ingegneria Srl;

IMP. 45/2024 del 12 luglio 2023 per € 4.879,92 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103052/07 “Spese medico competente e sicurezza sui luoghi di lavoro” del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2024, a favore di GSA Ingegneria Srl;

IMP. 11/2025 del 12 luglio 2023 per € 4.879,92 al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103052/07 “Spese medico competente e sicurezza sui luoghi di lavoro” del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio finanziario 2025, a favore di GSA Ingegneria.

Il Direttore
Responsabile *ad interim*
Area Amministrazione e Supporto
alla Regolazione
Vito Belladonna
(documento firmato digitalmente)

Data di esecutività
Bologna, 12 luglio 2023